



30045-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIULIO SARNO

- Presidente -

Sent. n. sez. 465/2018

ELISABETTA ROSI

- Relatore -

CC - 06/03/2018

CLAUDIO CERRONI

R.G.N. 54896/2017

GIOVANNI LIBERATI

LUCA SEMERARO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BARI

nel procedimento a carico di:

██████████ nato a ██████████

avverso l'ordinanza del 30/11/2017 del TRIB. LIBERTA' di BARI

udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;

lette/sentite le conclusioni del PG GIANLUIGI PRATOLA

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso del PMT

udito il difensore

Il difensore presente avv. ██████████

associandosi alle richieste del PG

chiede il rigetto del ricorso del PMT

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
● norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge


IL P.C. ██████████
Dott. Vincenzo Di Ciero
Vincenzo Di Ciero

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 13 novembre 2017 il GIP del Tribunale di Bari applicava la misura della custodia in carcere nei confronti di [REDACTED], indagato per i seguenti reati: capo A) di cui agli artt. 612 comma 1 e 2 e 61 n. 10 c.p. perché con condotte reiterate ed inequivocabili, esercitava ripetute pressioni psicologiche, consistite in continue minacce, pedinamenti, appostamenti e telefonate nei confronti della [REDACTED], causandole un perdurante stato di ansia e di timore per la propria incolumità, nonché costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita, con l'aggravante di aver commesso il fatto anche attraverso l'impiego di strumenti informatici e telematici, e con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale nell'atto dell'adempimento al servizio (fatti occorsi dal mese di ottobre 2016 fino al 5 novembre 2017 in Acquaviva delle Fonti/Grumo Appula e Mottola); capo B) di cui agli artt. 81 cpv., 609 bis e 61 n. 10 c.p., perché con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso ed in attuazione del reato di cui al capo a) costringeva, mediante l'uso della violenza e della minaccia, la [REDACTED], a subire atti sessuali contro la sua volontà (nel mese di dicembre 2016 in Grumo Appula).

2. In data 30 novembre 2017 il Tribunale di Bari, Sezione del riesame, ha riformato in parte l'ordinanza di cui sopra, ritenendo improcedibile il reato contestato al [REDACTED] al capo b) per tardività della querela presentata dalla persona offesa, in quanto la violenza denunciata oggetto di tale capo d'imputazione si sarebbe verificata nel dicembre 2016, mentre la querela è stata presentata solo nel settembre 2017, e conseguentemente, ritenuta non proporzionata la misura della custodia in carcere in riferimento al solo reato residuo di cui al capo a), ha applicato la misura degli arresti domiciliari supportati dal braccialetto elettronico.

3. Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso in Cassazione dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari, che ne chiedeva l'annullamento in forza di un unico motivo, censurando il vizio di inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, laddove è stata ritenuta mancante la condizione di procedibilità per il reato di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p. di cui al capo b). Secondo il p.m. ricorrente, il collegio del riesame avrebbe dovuto ritenere tale reato procedibile d'ufficio ex art. 609 septies comma 4, n. 4 c.p. in quanto connesso al reato ex art. 612 bis c.p. di cui al capo a), per un duplice ordine di ragioni: 1) ragioni formali-processuali, in quanto la violenza sessuale aggravata costituisce una delle espressioni delle condotte persecutorie poste in essere dall'imputato ai danni della vittima, e dunque deve considerarsi connessa con il reato di cui al capo a) ex art. 12 lett. b) c.p.p. (in ragione cioè della continuazione ex art. 81 c.p. esistente tra le condotte di cui al capo a) e b), essendo la violenza sessuale parte del medesimo disegno criminoso posto in essere dall'imputato nei confronti della persona offesa); 2) ragioni sostanziali, in quanto l'accertamento del reato di cui al capo a) comporta necessariamente l'accertamento anche del reato di cui al capo b), determinando una connessione investigativa, anch'essa rientrante tra le ipotesi di



connessione ex art. 609 septies comma 4, n. 4 c.p. Dovendosi considerare perseguibile d'ufficio il delitto di stalking di cui al capo a) - in quanto consistente in una serie numerosa di condotte integranti singolarmente reati perseguibili d'ufficio, quali il delitto di minacce gravi, di violenza privata, violazione di domicilio aggravata, molestie alle persone, procurato allarme - conseguentemente anche il reato di cui al capo b), con il primo connesso, risulta perseguibile d'ufficio ex art 609 septies comma 4, n.4 c.p.

3. Con atto depositato il 2 marzo 2018, l'Avv. [REDACTED], difensore di fiducia di [REDACTED], ha sostenuto la correttezza della motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva considerato improcedibile il delitto di violenza sessuale ed ha allegato la richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero in data 7 febbraio 2018 per il solo delitto di stalking.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del pubblico ministero va accolto. L'ordinanza impugnata dopo avere rilevato, correttamente, la presentazione tardiva dell'istanza di punizione da parte della persona offesa, per il delitto di violenza sessuale commesso nel dicembre 2016, ha ommesso qualunque valutazione in ordine alla eventuale natura di reato procedibile d'ufficio del delitto di stalking, dal quale sarebbe derivata la procedibilità d'ufficio anche in relazione all'ipotesi di cui all'art. 609 bis c.p., in forza del disposto di cui all'art. 609 septies c. 4 n. 4, c.p.
2. Va ricordato che il delitto di atti persecutori, di cui all'art. 612 bis c.p., è stato considerato, sin dai lavori parlamentari che l'hanno introdotto nel nostro sistema, quale reato abituale. Tale natura, affermata dalla dottrina, è stata confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ha precisato che la fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p. ha carattere di reato abituale improprio, a reiterazione necessaria delle condotte (in tal senso Sez.5, n. 41431 del 11/07/2016, T., Rv. 267868). Tale carattere rileva anche ai fini della procedibilità, con la conseguenza che, nell'ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere anche dopo la proposizione della querela, la condizione di procedibilità si estende anche a queste ultime, poichè, unitariamente considerate con le precedenti, integrano l'elemento oggettivo del reato e che, nell'ipotesi in cui il presupposto della reiterazione venga integrato da condotte poste in essere oltre i sei mesi previsti dalla norma rispetto alla prima o alle precedenti condotte, la querela - irrevocabile - estende la sua efficacia anche a tali pregresse condotte, indipendentemente dal decorso del termine di sei mesi per la sua proposizione, previsto dal quarto comma dell'art. 612 bis c. p. (cfr. Sez. 5, n. 48268 del 27/05/2016, D., Rv. 268163; sez. 5, n. 20065/15 del 22/12/2014, N., Rv. 263552). D'altro canto, è stato anche affermato che la querela estende i suoi effetti anche alle condotte poste in essere dopo la presentazione della stessa, proprio perché tali successivi comportamenti, considerati unitariamente con i precedenti, integrano l'elemento oggettivo del reato (in tal senso,



Sez.5, n. 41431 dell'11/7/2016, R., Rv. 267868, e Sez.5, n. 19380/18 del 21/12/2017, P.G. c/ S., non mass.)

3. La procedibilità per il delitto di stalking, che è tipizzato come delitto procedibile a querela della persona offesa, diviene d'ufficio per effetto della connessione con un altro reato procedibile d'ufficio, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 612 bis c.p. e ciò si verifica sia quando vi è connessione in senso processuale (art. 12 c.p.p.), sia quando v'è connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l'indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno per occultare l'altro oppure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell'art. 371 c.p.p. e purchè le indagini in ordine al reato perseguibile di ufficio siano state effettivamente avviate (cfr. sez.5, n.14692/13 del 12/12/2012, P., Rv. 255438) .
4. Va rilevato che l'estensione del regime di procedibilità per effetto dell'istituto della connessione tra procedimenti comporta una certa "circolarità" tra regimi, allorché, ad esempio, un reato connesso sia procedibile d'ufficio proprio perché commesso da soggetto autore anche del reato di stalking, come ad esempio nel caso di connessione del delitto di stalking con quello di lesioni aggravate dall'art. 576, c 1, n. 5.1 c.p. (così Sez.5, n.11409/16 del 08/10/2015, C., Rv. 266341). In tal caso le lesioni diventano procedibili d'ufficio perché commesse dallo stalker, e il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. è procedibile anch'esso d'ufficio perché connesso a quello di lesioni aggravate.
5. Potrebbe anche, ad esempio, risultare procedibile d'ufficio lo stalking in quanto connesso ad episodi di abusi sessuali che risultino procedibili d'ufficio, in forza della sussistenza di una delle diverse tipologie di procedibilità d'ufficio tipizzate dall'art. 609 septies comma 4, nn.1, 2, 3 e 5 c.p., collegate alla minore età della persona offesa, ovvero alla natura dei rapporti tra autore e la persona offesa, ovvero alla qualifica soggettiva dell'autore del reato. Non potrebbe però considerarsi possibile tale estensione in forza del disposto di cui all'art. 609 septies, comma 4, n. 4 c.p., solo per la semplice connessione tra violenza sessuale e stalking, non potendo la connessione tra due tipologie di reato procedibili a querela attribuire, in via reciproca e a ragione della connessione, il requisito della procedibilità d'ufficio ad entrambe le fattispecie.
6. Di certo, qualora il delitto di atti persecutori commessi da soggetto ammonito ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009, che è tipizzato come reato perseguibile d'ufficio, sia legato da connessione con il delitto di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p., tale ultimo delitto anch'esso diviene perseguibile d'ufficio (così Sez.3, n. 30644/17 del 09/11/2016, M. Rv. 270232). A tale proposito va sottolineato che nel caso qui all'esame il delitto di stalking non risulta, allo stato delle indagini, commesso da soggetto ammonito, atteso che, nel testo dell'ordinanza impugnata, non è stato specificato se, per effetto della denuncia della persona offesa per alcuni degli episodi,



si sia proceduto ad emettere il provvedimento amministrativo di ammonimento; risulta invece chiaro che, in data 25 settembre 2017, la persona offesa ebbe a formalizzare innanzi alla polizia giudiziaria sia la richiesta di ammonimento, che la querela. Nè il pubblico ministero nel suo ricorso ha approfondito tale aspetto, sicché deve desumersi che lo [REDACTED] non pose in essere condotte di stalking in danno della [REDACTED] dopo essere stato ammonito dal questore o dalla p.g. all'uopo delegata, per cui la procedibilità per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. si è radicata per effetto della presentazione della querela della [REDACTED].

7. Quello che invece risulta evidente dai capi di imputazione provvisoriamente ascritti allo [REDACTED] (e peraltro reiterati nella richiesta di giudizio immediato presentata dal pubblico ministero dopo la presentazione del presente ricorso ed allegata dalla difesa nella sua memoria) è il mancato esame da parte del Tribunale del riesame della qualificazione giuridica di alcune delle condotte reiterate che hanno composto gli atti persecutori (tra le quali, ad esempio: minacce di morte, in data 5 novembre 2017 – telefonate mute con trasmissione di audio riproducenti il rumore del grilletto di una pistola, in data 28 ottobre 2017 – minaccia di far perdere il marito ed il lavoro e minaccia di venire accompagnato da otto persone, nel settembre 2017, ecc.).
8. Va a tale proposito ricordato che è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che "è irrevocabile la querela presentata per il reato di atti persecutori quando la condotta sia stata realizzata con minacce reiterate e gravi". (Così Sez.5, n.2299/16 del 17/09/2015, P.F., Rv 266043). Nella parte motiva di tale pronuncia, si evidenzia che la gravità della minaccia prevista nella disposizione di cui al comma 4 dell'art. 612 bis c.p. rende irrevocabile la querela presentata per lo stalking, ma non rende procedibile d'ufficio tale delitto. Per ragionare su tale eventualità occorrerebbe assumere che la minaccia posta in essere abbia i requisiti previsti dall'art. 612, secondo comma c.p., laddove si la norma richiama "i modi di cui all'art. 339 c.p., ossia l'uso di armi, l'essere l'autore travisato o l'essersi avvalso della presenza di più persone".
9. Orbene, nel caso di specie, i giudici del riesame avrebbero dovuto verificare se i contenuti delle minacce poste in essere, sulla base delle acquisizioni probatorie raccolte nel corso delle indagini preliminari, potessero integrare, a livello di gravità indiziaria, una delle tipologie di minacce sopra richiamate. Occorre infatti considerare che, più di recente, è stato osservato che nel caso in cui il delitto di stalking, considerato nella sua articolazione pluralistica, contenga delle condotte integranti autonome ipotesi di reato, in tal caso sia ravvisabile l'interferenza fattuale ed investigativa tra tali condotte, integranti in sé un reato, ed il delitto di atti persecutori, con conseguente perseguibilità d'ufficio del secondo, ove sia perseguibile d'ufficio una di tali condotte (così, in parte motiva, Sez.5, n. 39758 del 03/02/2017, B., Rv. 270901, in relazione ad un episodio di tentativo di violazione di domicilio aggravata,



ritenuto connesso ed integrante la serialità dei comportamenti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p., con estensione del regime di procedibilità d'ufficio).

10. Pertanto, poiché l'ambito del controllo che la Corte di Cassazione esercita in tema di misure cautelari non riguarda la ricostruzione dei fatti, né la concluzione dei dati probatori, non è possibile una verifica in ordine a tali elementi e l'ordinanza impugnata è affetta da vizio di omessa motivazione sul punto, non avendo il Collegio del riesame esaminato se, a prescindere dalla tardività della querela, fossero o meno presenti elementi per ritenere procedibile d'ufficio il delitto di stalking come ascritto nell'imputazione provvisoria allo [REDACTED] e, in conseguenza a ritenere procedibile d'ufficio anche il delitto di violenza sessuale commesso nel dicembre 2017, in virtù del disposto di cui all'art. 609 septies, c. 4, n. 4 c.p.

11. Ma l'ordinanza impugnata deve essere censurata anche sotto un secondo profilo. Infatti pur volendo - in via del tutto ipotetica - considerare sufficientemente motivata la declaratoria di improcedibilità del delitto di violenza sessuale, il Tribunale del riesame di Bari ha del tutto trascurato di esaminare - nella prognosi sulla pericolosità sociale dello [REDACTED] in riferimento al residuo reato di stalking per il quale è stata confermata la misura cautelare personale - la sussistenza fattuale della condotta relativa all'aggressione sessuale contestata allo [REDACTED], sussistenza pur affermata dallo stesso Tribunale in conseguenza della valutazione di piena attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa. Infatti tale condotta, anche se non procedibile nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 609 bis c.p., risulta certamente da includere nella serialità dei comportamenti persecutori ascritti allo [REDACTED], a livello di gravità indiziaria come ritenuta dai giudici della cautela in forza della conferma della misura cautelare personale imposta con l'ordinanza impugnata (arresti domiciliari con braccialetto elettronico). Pertanto della stessa doveva essere tenuto conto nella formulazione del giudizio sia di pericolosità dell'indagato, che di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare personale concretamente applicata. Di contro il Tribunale di Bari ha semplicemente sottratto tale comportamento dalla valutazione della gravità del delitto di stalking posto in essere considerando "eccessiva", per ciò solo, la custodia cautelare in carcere.

12. A tale proposito, infatti, la giurisprudenza ha affermato che la mancata proposizione della querela, attesa la natura processuale dell'istituto, non elide la illiceità penale del fatto e quindi "al fine di valutare la prognosi di pericolosità sociale, cui è ancorata la possibilità concreta di reiterazione di condotte criminose, stabilita per emettere misure cautelari personali, ben può farsi riferimento a fatti criminosi non perseguibili per mancanza di querela, giacché permane la loro illiceità penale, tanto più ove riguardino ipotesi delittuose caratterizzate da eventi simili, oppure identici, ripetute nel tempo ed assai ravvicinate " (in tal senso Sez.3, n. 1904 del 15/6/1998, Inchingolo, Rv. 211688, nella specie, la Corte ha ritenuto utilizzabili le

dichiarazioni di minori, i cui genitori non avevano proposto querela per fatti contro la libertà sessuale analoghi a quello per il quale si procedeva)

13. Questo Collegio ritiene di dovere confermare tale principio e, pertanto il Tribunale in sede di rinvio dovrà esprimersi anche su tale aspetto, apprezzando nuovamente la consistenza della pericolosità sociale dell'indagato, posta a fondamento dell'applicazione della misura cautelare personale, nonché l'idoneità, l'adeguatezza e la proporzionalità della misura cautelare applicata a garantire tali esigenze cautelari (cfr. Sez. U., 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266650), considerando l'intera gamma di comportamenti penalmente illeciti posti in essere dallo [REDACTED], i quali devono essere tenuti in conto a prescindere dalla eventuale procedibilità d'ufficio per la specifica fattispecie penale ex art. 609 bis c.p., ravvisabile in riferimento all'aggressione a sfondo sessuale subita dalla persona offesa.
14. Pertanto l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Bari sezione Riesame, per nuovo giudizio.


PQM

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2018.


Il consigliere estensore

Elisabetta Rosi



Il Presidente

Giulio Sarno



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di tutte le persone indicate nel provvedimento ai sensi dell'art. 52 D.lgs. n. 196 del 2003 perché previsto dalla legge.

Il Presidente

